

VERBALE ASSEMBLEA MODIFICHE STATUTARIE

L'anno duemilaventidue il giorno sedici del mese di dicembre alle ore diciotto, presso la sede sociale dell'Associazione Opere di Misericordia – Apostole di Gesù Crocifisso Onlus, con sede in Santeramo in Colle in Via Umberto Terracini n. 36, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) **Modifica dello Statuto sociale per adeguamento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore e iscrizione al Registro Nazionale Terzo Settore (RUNTS);**
- 2) **Varie ed eventuali.**

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Filiberto De Caro, funge da Segretario il Dott. Vito Erasmo MAFFEI.

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i soci dell'Associazione, in numero di dieci regolarmente iscritti nel registro dei soci, dichiara l'assemblea straordinaria validamente costituita e atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente premette:

-che con verbale dell'Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2020, registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Gioia del Colle in data 11/11/2020 al n° 3210 Serie 3, si è provveduto all'adozione di un nuovo statuto dell'associazione adeguandolo alla normativa del Decreto Lgs. del 3/07/2017, n. 117(Codice del Terzo Settore) al fine di ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore(RUNTS);

-che conseguentemente in data 10/10/2022 è stata inviata al Dipartimento al Welfare della Regione Puglia, tramite l'apposita piattaforma RUNTS, la domanda di iscrizione, corredata di tutti i documenti richiesti per ottenere l'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore nella Sezione **"Altri enti del Terzo settore"**.

In questa circostanza però, per mero errore, è stata richiesta l'iscrizione nella Sezione **"Organizzazione di Volontariato"**.

In data 01/12/2022 il predetto Dipartimento Regione Puglia, con nota n.192/30/11/2022/0011738 ha invitato l'Associazione a provvedere alla modifica dello statuto con riferimento, in particolare, all'art.16 eliminando la possibilità di cooptazione dei consiglieri, in caso di cessazione delle funzioni prima della scadenza del mandato, prevedendo invece, nel caso in specie, di attingere dalla graduatoria dei non eletti e, in mancanza, provvedendo alla sostituzione mediante nuove elezioni.

Con la precitata nota si suggeriva, inoltre, di prendere visione dell'A.D. 2323 del 2019 con la quale la Regione Puglia ha pubblicato appositi modelli di statuto corredata da apposite linee guida.

Il Presidente informa l'assemblea che si è provveduto alla modifica dell'art. 16 dello statuto, così come specificatamente richiesto dalla Regione Puglia nonché alla modifica di altri articoli per rendere lo statuto confacente ai modelli pubblicati, come sopra specificato.

Tutto ciò in quanto la nuova normativa sul Terzo Settore introdotta dal succitato D. Lgs. 117/2017 ha abrogato le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 29 del d.lgs. 460/1997, e di conseguenza la qualifica fiscale di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).

Precisa che, ai sensi dell'art. 101, comma 2 del d. D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, lo statuto dell'Associazione in approvazione in data odierna, come integrato e modificato, entrerà in vigore subordinatamente al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni sospensive:

- a) iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore"
- b) abrogazione delle norme sulle ONLUS di cui al D. Lgs. 460/1997 con la conseguente soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS.

Fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, approvato dall'Assemblea in data 13/07/2007 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle il 16/07/2007 n. 6908/1T. La ONLUS rimarrà quindi operativa fino al momento in cui entrerà in vigore il nuovo regime fiscale delineato dal D.Lgs. 117/2017, e così anche l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS al verificarsi delle condizioni sospensive sopra specificate.

Il Presidente dà quindi lettura di ogni singolo articolo del nuovo testo dello statuto sociale.

Propone, quindi, all'assemblea di approvare lo statuto nel nuovo testo di cui ha appena finito di dare lettura.

L'Assemblea dopo approfondita discussione all'unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale in precedenza letto, che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale, con la precisazione che il nuovo statuto viene approvato sotto la condizione sospensiva della avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.) e alla soppressione dell'anagrafe delle ONLUS. Fino a quel momento e senza soluzione di continuità l'Associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto preesistente, approvato dall'Assemblea in data 13/07/2007 e registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio di Gioia del Colle il 16/07/2007 n. 6908/1T, così pure l'acronimo ONLUS verrà sostituito dal nuovo acronimo ETS al verificarsi delle condizioni sospensive sopra specificate.

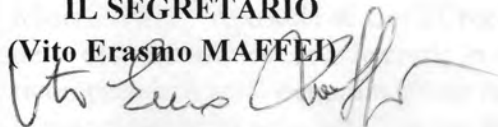
2) di dare mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi dell'articolo 82, comma 3 e 5 del d.lgs. n.117 del 3 luglio 2017, modificato dal d.lgs. n.105 del 3 agosto 2018;

3) di provvedere al successivo invio al Dipartimento al Welfare – Servizio Runts Economia Sociale Terzo Settore - della Regione Puglia, attraverso l'apposita piattaforma, di copia dell'allegato Statuto con contestuale richiesta di iscrizione al RUNTS nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore".

Non essendovi altro da deliberare e non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente chiude la seduta alle ore 21:00, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

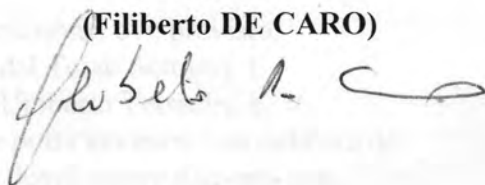
IL SEGRETARIO

(Vito Erasmo MAFFEI)



IL PRESIDENTE

(Filiberto DE CARO)



ALLEGATO "A"

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita un'associazione senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: "Associazione Opere di Misericordia – Apostole di Gesù Crocifisso ONLUS". Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella Sezione "Altri Enti del Terzo Settore" e l'abrogazione delle norme sulle ONLUS di cui al D. Lgs. 460/1997 con la conseguente soppressione dell'anagrafe unica delle ONLUS, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 117/2017 la denominazione sociale si deve intendere sin da ora modificata in "Associazione Opere di Misericordia – Apostole di Gesù Crocifisso ETS".

delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore). E

L'associazione ha sede nel Comune di Santeramo in Colle in Via Umberto Terracini n. 36.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale nell'ambito di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti, che costituiscono l'oggetto sociale, anche in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, di beni e di servizi o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

In attesa della operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione si costituisce nel rispetto della normativa stabilita dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

ART. 2) CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha carattere volontario, non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale mediante lo svolgimento in favore di terzi di attività di beneficenza

L'Associazione potrà richiedere e ricevere sovvenzioni da persone fisiche, enti pubblici e privati ed è idonea a promuovere attività varie finalizzate all'acquisizione di beneficenze. .

ART. 3) DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione potrà istituire "Sezioni" su tutto il territorio nazionale, che costituiranno un'unitaria struttura con finalità convergenti, il cui funzionamento sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 4) MODELLO D'ISPIRAZIONE

L'Associazione, condividendo gli ideali dell'Istituto Religioso "Apostole di Gesù Crocifisso", si ispira a San Pio da Pietralcina, per i suoi ideali di carità verso tutti i bisognosi.

ART. 5) SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può svolgere le attività di cui comma 1, lettere u) dell'articolo 5 D.Lgs n.117/2017 e in particolare si propone finalità di beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

La raccolta di fondi sarà devoluta particolarmente all'Istituto delle Apostole di Gesù Crocifisso, con sede in S. Giovanni Rotondo (FG) Via Sant'Ignazio n.11/A, per le loro missioni e opere di misericordia già istituite e per le altre istituende, nonché per quanto possibile ad altre Istituzioni e/o Congregazioni Religiose per le loro Missioni nel Mondo. L'Associazione, inoltre, potrà effettuare delle elargizioni a soggetti o famiglie bisognose, quali aiuti di primaria necessità.

L'Associazione, nel pieno rispetto della normativa stabilita dal Codice del Terzo settore e dalla normativa in vigore, al fine di reperire i fondi necessari per gli scopi statuari, si propone di organizzare raccolte fondi nel corso delle campagne di sensibilizzazione. Nel perseguire i suoi scopi, l'associazione garantisce il rispetto e la tutela del diritto di pari opportunità fra uomini e donne e i diritti inviolabili della persona.

Ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, l'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali.

L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs. n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 D.Lgs. n. 117/2017, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 6) SOCI

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini di sentimenti e comportamenti Cristiani, tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni e enti che ne fanno espressa richiesta scritta e che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'associazione e si impegnano a condividere le finalità associative, il presente Statuto e le deliberazioni degli organi sociali.

I soci sono classificati in tre distinte categorie:

- SOCI FONDATORI: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- SOCI BENEMERITI: coloro che per la frequenza all'Associazione o per aver contribuito finanziariamente, o svolto attività a favore dell'Associazione stessa ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione;
- SOCI ORDINARI: coloro che, non appartenendo a nessuna delle precedenti categorie, condividendone gli scopi, aderiscono ugualmente all'Associazione secondo le norme del presente Statuto.

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti e delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

ART. 7) AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio avviene su domanda dell'interessato e deve essere presentata al Consiglio Direttivo, con l'indicazione dei propri dati anagrafici e dei recapiti, anche telematici, per ricevere le comunicazioni sociali.

La delibera di ammissione del Consiglio Direttivo deve essere comunicata all'interessato e deve essere annotata, a cura dello stesso organo di amministrazione, nel registro degli associati.

In caso di rifiuto, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Entro sessanta giorni successivi all'avvenuta comunicazione della motivazione, la stessa domanda potrà essere impugnata avanti l'assemblea che delibera nella prima riunione utile.

ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna i Soci: al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie; alla partecipazione a incontri formativi e di verifica per sostenere e nobilitare l'adesione all'Associazione, nonché al pagamento delle quote annuali in favore dell'Associazione nella misura determinata dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione.

Gli aderenti sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione ed eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'associazione devono intendersi a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

ART. 9) PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso;
- c) esclusione.

La delibera di esclusione dei soci è adottata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti che arrecano pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza dello statuto, dei Regolamenti interni e/o delle delibere degli organi sociali;
- senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata;
- morosità nel pagamento della quota associativa annuale come determinata dal Consiglio Direttivo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio escluso a mezzo lettera raccomandata A.R. ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

L'associato che intende recedere dall'associazione deve comunicare la propria volontà per iscritto all'organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

I diritti derivanti dallo status di associato non sono trasferibili e l'associato che abbia cessato di appartenere all'Associazione non ha in ogni caso diritto di ripetizione di quanto versato all'Associazione a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso del socio.

ART. 10) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente Onorario, se nominato dal Consiglio Direttivo ;
- l'Organo di Controllo, solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge;

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;

Tutte le cariche dell'Associazione, ad eccezione dell'Organo di Revisione, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo supremo dell'Associazione e le sue deliberazioni prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea è composta da tutti i soci che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto e quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vice Presidente, se nominato o dal componente il Consiglio Direttivo più anziano di età presente all'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Nello stesso avviso di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal libro degli associati.

L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Per la validità e la costituzione dell'Assemblea Ordinaria e delle sue deliberazioni in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà degli Associati presenti in proprio, o per delega scritta da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci

intervvenuti. Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea ordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

L'Assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) discute e approva il bilancio;
- b) approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- c) definisce il programma annuale delle attività;
- d) procede all'elezione e la revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- e) procede alla nomina e la revoca dei componenti l'Organo di Controllo determinandone previamente il numero dei componenti
- f) nomina e revoca, se tenuta per obbligo di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- g) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- j) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione;
- k) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

Per la modifica dell'articolo 5 (cinque) "Scopi dell'Associazione" dello Statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza dei 4/5 (quattroquinti) degli aventi diritto.

Per le altre modifiche dello Statuto dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi titolo a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Straordinaria.

Per le altre modifiche dello Statuto, l'Assemblea straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi titolo a parteciparvi e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tra la prima e la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria devono intercorrere almeno 24 (ventiquattro) ore.

Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, alle Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, i soci che lo desiderino possono partecipare in via telematica purché siano identificabili con certezza.

Le riunioni dell'Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal Presidente e dal segretario in carica o da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti e trascritto nel libro delle Decisioni dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun socio almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno. Le modalità di convocazione sono le stesse previste per l'Assemblea Ordinaria. Ciascun associato ha diritto ad un voto che può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

ART. 12) FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza, e/o per salvaguardare le norme sulla privacy delle persone, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

ART. 13) PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti aventi diritto al voto, dura in carica un triennio e comunque fino alla data dell'Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Il Presidente è rieleggibile.

ART. 14) COMPITI DEL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ha potere di firma e rappresenta l'associazione di fronte ai terzi e in giudizio. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

Il Presidente può conferire delega ad uno o più consiglieri o soci con procura generale o speciale sia per singoli atti che per categorie di atti.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha la competenza sull'inoltro degli atti e delle pratiche associative presso altre Istituzioni e alla vigilanza sulla regolare tenuta dei libri sociali dell'Associazione.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

ART. 15) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'Organo a cui compete la conduzione dell'Associazione ed ha il compito di:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, per cui è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione ad eccezione di quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio consuntivo con relativa relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- d) curare la formazione dei soci promuovendo e organizzando incontri per tale scopo;
- e) determinare la misura della quota associativa;

- f) predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'associazione da proporre all'assemblea per l'approvazione;
- g) deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- h) curare la gestione dei beni mobili e immobili dell'associazione o da essa detenuti;
- i) eleggere, tra i suoi membri, il Vice Presidente;
- j) nominare, tra i suoi componenti, il Segretario che cura la gestione amministrativa;
- k) nominare, tra i suoi componenti, il tesoriere che cura la gestione economica e finanziaria;
- l) individuare le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- m) predisporre annualmente, qualora previsto dalla Legge, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- n) assumere e licenziare eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti.

ART. 16) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti compreso tra 3 (tre) e 9 (nove) membri, sempre e comunque in numero dispari, tutti nominati dall'Assemblea tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica e sono rieleggibili.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome il cognome il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio Direttivo, alla sostituzione degli stessi attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese debitamente autorizzate e documentate.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

ART. 17) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun componente almeno cinque giorni prima, recante il luogo, la data e l'ora della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

In casi di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

La convocazione può essere fatta tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro soci.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In assenza di convocazione, il Consiglio si ritiene altresì validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica ed i componenti dell'organo di controllo se nominato. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Delibere del Consiglio Direttivo. Qualora venga così deciso dal Consiglio Direttivo, i componenti che lo desiderino possono partecipare in via telematica alle riunioni del Consiglio Direttivo, purché essi siano identificabili con certezza.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza diritto di voto e senza concorrere al quorum per la validità numerica della seduta, il Presidente Onorario, se nominato.

ART.18) PRESIDENTE ONORARIO

Stanti i valori che ispirano l'azione dell'Associazione la Presidenza Onoraria è attribuita dall'Assemblea dei socio ad un Sacerdote, da scegliersi preferibilmente tra i Servi della Divina Misericordia.

Il Presidente Onorario esercita il suo servizio pastorale nell'Associazione, non ha compiti di gestione, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee con diritto di intervento, con esclusione del diritto di voto.

ART. 19) ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è nominato dall'Assemblea, anche in forma monocratica, al ricorrere degli obblighi previsti dalla legge, oppure qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in relazione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

E' composto da uno(organo monocratico) a tre membri(organo collegiale) scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori contabili.

Nel caso di organo collegiale, i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sui principi di corretta amministrazione e, ove applicabile, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sull'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente, di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

All'organo di controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nel caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente.

Qualora all'organo di controllo non vengano attribuiti anche i compiti di revisione legale e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n.117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, stabilendo prioritariamente il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

L'Organo di Revisione in particolare provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

ART. 20) LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono ed in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta al Presidente dell'organo interessato.

ART. 21) BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata annuale, inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea dei soci per l'approvazione il Bilancio consuntivo relativo all'anno precedente nelle forme stabilite dall'art. 13 D. Lgs. n.117/2017, e formato dallo stato patrimoniale dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori all'importo indicato nel secondo comma dell'art.13 D.Lgs. n.117/2017 attualmente fissato in €.220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017, 1° comma l'associazione avrà l'obbligo di depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il bilancio di esercizio con i relativi allegati devono essere depositati presso la sede sociale negli otto giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti i soci. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme di legge e del presente Statuto.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria.

ART. 22) FONTI DI FINANZIAMENTO E PATRIMONIO

I mezzi di finanziamento dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalla quota annuale dei Soci se e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) da versamenti volontari degli associati;
- c) da elargizioni di privati;
- d) da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, da Pubbliche Amministrazioni, Enti privati, Istituti di Credito e da enti in genere;
- e) da eredità, donazioni, legati e lasciti testamentari da parte di terzi o di associati;
- f) da attività marginali di carattere commerciale e produttivo di cui all'art.6 del D.Lgs.117/17;

- g) da ogni altra e qualsiasi entrata che concorra ad incrementare l'attivo patrimoniale compatibile con le finalità di cui al presente statuto e nel rispetto delle norme vigenti.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n.117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e finalità benefiche di cui precedente art. 5.

ART. 23) SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori,

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, prima dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o al demanio pubblico o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, salvo diverse destinazioni imposte dalla legge.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, in caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo non potrà essere diviso tra i soci ma deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 24) NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, alle norme del Codice Civile, in quanto compatibili e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e eventuali successive modificazioni.